

**Consiglio di Stato – Sez. VI 18/09/2009 n. 5623**

**F A T T O**

1) - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante per l'annullamento del decreto del 10 febbraio 2004, n. 964, dell'Autorità portuale di Taranto; con detto provvedimento l'Autorità ha respinto l'istanza tesa ad ottenere il rinnovo, per il 2004, dell'iscrizione del medesimo nei registri di cui all'articolo 68 del codice della navigazione, in qualità di consulente chimico di porto; in particolare, avrebbero fatto difetto i seguenti requisiti specifici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dalla circolare del 10 dicembre 1999 del Ministero dei trasporti:

- il compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto in attività:

- il superamento di una prova teorica davanti al capo del circondario marittimo o suo delegato, il quale, *“avvalendosi della collaborazione di due consulenti chimici di porto designati dall'associazione nazionali chimici di porto e, nei porti sede di autorità portuale, di un rappresentante della stessa, accerta, anche sulla base degli eventuali titoli il cui possesso sia stato dichiarato in sede di autocertificazione allegata alla domanda, che il candidato posseda una adeguata conoscenza delle strutture, compartimentazione e sistemazioni delle navi e di specifici argomenti a carattere professionale”*;

- la capacità fisica a svolgere l'attività, attestata dal medico di porto.

Il TAR, dopo avere osservato che la notifica presso l'Autorità portuale, invece che presso la sede dell'Avvocatura distrettuale, non produceva l'irricevibilità del ricorso (essendosi la p.a. ritualmente costituita in giudizio), e dopo aver rilevato che il sig. Alfredo Galli – intimato in primo grado - non era controinteressato, né sotto il profilo sostanziale né, tantomeno, sotto quello formale (con la conseguente sua estromissione dal giudizio), ha ritenuto il ricorso infondato.

In particolare, i primi giudici hanno osservato che gran parte delle censure riguardavano la circostanza che l'Autorità portuale aveva fatto propri i requisiti introdotti dalla predetta circolare ministeriale; secondo il ricorrente non vi sarebbe stato alcun obbligo dell'Autorità portuale di uniformarsi a detta circolare, ma tale censura non è stata ritenuta idonea, peraltro, ad evidenziare profili di illegittimità del diniego impugnato, in quanto l'eventuale mancanza di un dovere di rispetto delle regole contenute nella citata circolare non implicava, per il TAR, il divieto per l'Autorità di recepirle e farle proprie nei provvedimenti come quello in esame; la mancanza di obbligo non implicava alcun divieto di osservanza, tanto più considerando che quelle regole, avendo vocazione generale in relazione alla centralità dell'organo che le aveva adottate,

finivano per essere effettivamente preferibili al fine di seguire criteri quanto più uniformi e quindi equi ed imparziali.

Inoltre, l'ordinanza n. 1 del 2000 dell'Autorità portuale, di cui il ricorrente lamentava la violazione ed avente ad oggetto proprio l'applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, non aveva, sempre per i primi giudici, carattere esaustivo della documentazione e dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro, tanto che vi era un espresso rinvio alla volontà, della medesima Autorità portuale, di richiedere pareri ad altri Enti e Amministrazioni, ovvero ad associazioni di categoria; con la conseguenza che nessun contrasto con tale ordinanza aveva determinato il recepimento, da parte dell'Autorità stessa, della menzionata circolare ministeriale.

Il Tribunale ha, poi, proseguito rilevando che l'articolo 68 del Codice della Navigazione prevede anche che l'Autorità portuale senta, al fine di limitare l'iscrizione nel registro ai possessori di determinati requisiti, le associazioni di categoria interessate; che, nella specie, il Consiglio Nazionale dei Chimici aveva reso un proprio parere il 20 giugno del 2005, nel senso di non ritenere esercitabile l'attività di consulente chimico di porto da parte di laureati in ingegneria chimica; e che, a ben vedere, tale aspetto, pur esulando dal contenuto del provvedimento impugnato, era stato diffusamente affrontato nei vari scritti difensivi e che poteva, inoltre, assumere rilievo decisivo e non solo ai fini della valutazione

dell'interesse al ricorso, nel senso che, applicando l'articolo 21 *octies* della legge n.241 del 1990, l'annullamento dell'atto impugnato non sarebbe stato, comunque, possibile, né soddisfacente per il ricorrente, atteso che l'Amministrazione, in sede di *remand*, avrebbe potuto respingere l'istanza di iscrizione per mancanza della laurea in chimica, così come sostenuto dal predetto Consiglio nel citato parere del 2005.

Attraverso l'applicabilità dell'articolo 21 *octies* i primi giudici hanno, quindi, ritenuto di prendere in esame un aspetto del rapporto giuridico più ampio di quello circoscritto dal contenuto del provvedimento impugnato; e, così, hanno rilevato che, mentre le tariffe professionali non assumevano rilievo alcuno, viceversa rilevava il riferimento agli articoli 36, 37 e 38 del d.p.r. n. 328 del 2001 (recante: *modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*), dette norme riservando ai laureati in Scienze e tecnologie chimiche, Scienze e tecnologie farmaceutiche, Scienze chimiche, Scienze e tecnologie della chimica industriale e Farmacia e farmacia industriale le “*analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione, relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni*” nonché gli “*accertamenti e verifiche su navi*

*relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosità per le navi*"; ciò mentre gli articoli 45 e seguenti del medesimo d.p.r. n. 328 del 2001 riservavano ai laureati in ingegneria chimica (che rientra nel settore dell'ingegneria industriale) attività del tutto diverse, quali, ad esempio, *“la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica”*.

Questi dati normativi escludevano, quindi, univocamente, per il TAR, che il ricorrente potesse essere iscritto nel registro dei consulenti chimici di porto e, quindi, svolgere, tra l'altro, le attività di cui all'articolo 46 del d.lgs. n.272 del 1999 e quelle di cui agli articoli 36, 37 e 38 del d.p.r. 328 del 2001; con la conseguenza che il provvedimento dell'Autorità portuale non avrebbe potuto che essere quello di diniego di iscrizione; e ciò sebbene la circolare del 10 dicembre 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione avesse previsto genericamente anche la laurea in ingegneria chimica tra i requisiti per l'iscrizione; l'Autorità portuale, difatti, ben poteva uniformarsi ai criteri generali dettati nella circolare ministeriale, ma solo nei limiti in cui essi fossero conformi alla

legge, non potendo le norme primarie essere disapplicate sulla base di una mera circolare ministeriale.

Ciò implicava, in definitiva, per i primi giudici, il rigetto del ricorso, atteso che l'articolo 21 *octies* della legge n. 241 del 1990, norma processuale applicabile a tutti processi in corso, impediva, nel caso di specie, di accogliere la domanda di annullamento.

2) – Per l'appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata, anzitutto, per vizio di infrapetizione, avendo omesso, il TAR, completamente di esaminare il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata censurata la disparità di trattamento patita dal deducente rispetto ad altri chimici di porto che, pur versando nella sua medesima posizione, avrebbero potuto continuare a svolgere l'attività di consulente chimico di porto.

Il TAR avrebbe anche omesso di motivare in merito alla censura con la quale il ricorrente aveva dedotto che, nella denegata ipotesi di applicabilità della circolare ministeriale del 10 dicembre 1999, pur nel difetto di recepimento della stessa da parte della locale Autorità portuale, la medesima sarebbe stata, comunque, inapplicabile (come desumibili, in particolare, dal punto 4 della stessa) ai professionisti già in precedenza iscritti (come il deducente) nel relativo registro, dettando condizioni e prevedendo requisiti che, per loro natura, non avrebbero potuto essere richiesti se non a

professionisti che non fossero stati anteriormente in esso iscritti e non avessero, quindi, in precedenza svolto l'attività di cui si tratta; la p.a. avrebbe potuto pretendere, quindi, solo il rispetto del requisito dell'iscrizione all'albo professionale e della conservazione della necessaria capacità fisica a svolgere l'attività.

Sul punto conclude, l'appellante, affermando che la sua istanza avrebbe dovuto essere valutata non come tendente ad una nuova iscrizione, ma ad una rinnovazione dell'iscrizione già in precedenza posseduta, con correlata verifica solo del mantenimento dei due requisiti anzidetti.

Lamenta, poi, l'interessato il fatto che il TAR abbia sostanzialmente trascurato dette censure per soffermarsi – ai sensi dell'art. 21 *octies* della legge n. 241 del 1990 - su una questione dedotta dalle controparti, concernente la possibilità stessa che gli ingegneri chimici possano svolgere l'attività di consulente chimico di porto, il diploma di laurea in loro possesso non consentendo lo svolgimento dell'attività medesima, secondo quanto desumibile dalla disciplina di cui al d.P.R. n. 328 del 2001; una siffatta interpretazione della disciplina normativa ora detta sarebbe, per l'appellante, del tutto erronea, non tenendo conto, tra l'altro, del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto stesso e trascurerebbe, inoltre, di assegnare la dovuta rilevanza al fatto che la predetta circolare ministeriale del 1999 ricomprendeva

espressamente gli ingegneri chimici tra i consulenti chimici di porto; ingegneri chimici i cui ordinari compiti ricomprenderebbero numerose delle attività spettanti, talora in via esclusiva, ai predetti consulenti.

La correttezza degli assunti in questa sede fatti valere sarebbe, infine, confermata, ad avviso dell'appellante, da quanto disposto dal Ministero dei trasporti con nota 1° dicembre 2006, n. minfra/dinfr/14341.

Si è costituita in giudizio resistendo l'Autorità Portuale del Porto di Taranto.

Si è costituito resistendo anche il sig. Alfredo galli.

Sono intervenuti *ad adjuvandum* il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'Associazione Nazionale dei Chimici di Porto e l'Associazione Nazionale Ingegneri e Chimici di Porto.

È intervenuto *ad opponendum* il Consiglio Nazionale dei Chimici; in particolare, il Consiglio Nazionale dei Chimici eccepisce l'inammissibilità del ricorso di primo grado perché notificato direttamente presso l'Autorità portuale anziché presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.

## **DIRITTO**

1) – Preliminarmente va dichiarata inammissibile l'eccezione svolta dal Consiglio Nazionale dei Chimici in ordine alla mancata notifica del ricorso di primo grado direttamente

presso l'Autorità portuale di Taranto anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato; al riguardo, basti osservare che il TAR ha esaminato l'eccezione nella sentenza qui in esame rilevando che la costituzione in giudizio dell'Autorità per il tramite dell'Avvocatura erariale sanava eventuali irritualità delle notificazioni; sul punto, si è ormai formato il giudicato, tale capo di sentenza non essendo stato fatto oggetto di puntuale gravame mediante notificazione di apposito appello incidentale volto a contestare quanto al riguardo deciso (peraltro, correttamente e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Sezione) dai primi giudici.

Pure in via preliminare va estromesso dal giudizio il dott. Alfredo Galli; il medesimo è stato, infatti, già estromesso dal giudizio dal TAR con un capo di sentenza che non è stato fatto specifico oggetto di gravame; con la conseguenza che il medesimo non poteva essere in questa sede ancora una volta intimato non avendo l'appellante svolto alcuna censura con riguardo a tale capo di sentenza, sul quale, quindi (in assenza anche di appello incidentale da parte del medesimo dott. Galli), deve ritenersi ormai formato il giudicato.

2) – Nel merito, deve rilevarsi che il TAR non ha in alcuna misura preso in esame i contenuti dell'atto impugnato, reiettivi dell'istanza avanzata dal ricorrente di iscrizione nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav., tra i consulenti chimici di porto; nell'atto impugnato, in particolare, l'Autorità

evidenziava, tra l'altro, che, con apposita istanza, l'interessato aveva chiesto "il rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2004" nei detti registri "allo scopo di esercitare l'attività di consulente chimico" di Porto, allegando: il "certificato aggiornato" di iscrizione all'Albo professionale; il certificato di idoneità allo svolgimento dell'attività di consulente chimico di porto rilasciato dal medico del porto; copia dell'iscrizione nei registri di cui al citato art. 68 c.n. per gli anni 1993 e 1994 e "curriculum aggiornato".

In ordine a detta istanza, l'Autorità appellata chiariva che, dalla documentazione prodotta, emergeva:

"a) - il possesso dei requisiti afferenti il titolo di laurea, l'iscrizione all'albo professionale e la capacità fisica a svolgere l'attività certificata in data 21.11.2003 dal medico di porto; b) - l'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 cod. nav. concernente le autorizzazioni rilasciate dalla capitaneria di porto in data 02.04.1993 e 12.01.1994 *per esercitare l'attività di ingegnere chimico nell'ambito del porto di Taranto* e non quella di *consulente chimico di porto*; c) - non veniva prodotta documentazione alcuna (autocertificazione/certificazione di servizio della capitaneria di Porto sull'attività etc.) relativa ai tipi di accertamento che il *consulente* anzidetto svolge specificamente in ambito portuale/a bordo delle navi, ma un *curriculum aggiornato* afferente lo svolgimento di tutt'altre attività (l'insegnamento, l'aver operato nel settore della

formazione professionale, la libera professione etc.) in un ambito diverso”.

Ciò premesso, riteneva, l’Autorità, che fosse di tutta evidenza che l’attività tipica del Consulente chimico di Porto, laddove mancante, non potesse essere surrogata da altra svolta in settori diversi; ciò in considerazione del fatto che, per quanto atteneva al requisito di cui al punto 2.a) della circolare ministeriale n. 1160 del 1999, era richiesto che il richiedente l’iscrizione avesse partecipato ad una serie (di seguito, riportata nell’atto impugnato) di tipi specifici di accertamento su navi.

L’Autorità notava, quindi, che nessuna delle prestazioni così elencate avesse costituito oggetto delle attività precisate nel *curriculum*.

Rilevava, inoltre, la mancanza di documentazione sulla “valutazione finale” da parte del capo del circondario marittimo o suo delegato.

Da quanto precede l’Autorità faceva discendere il rigetto dell’istanza.

Tale determinazione negativa era impugnata con il ricorso di primo grado, con il quale l’interessato deduceva, anzitutto, la violazione dell’art. 68 C.N. e dell’ordinanza ministeriale n. 1 del 2000 della stessa Autorità portuale in quanto basandosi sulla circolare ministeriale n. 1160 del 10 dicembre 1999, rilevava il difetto, in capo al medesimo, del

requisito relativo al tirocinio pratico presso un consulente chimico di porto in attività e sul mancato superamento di una prova teorica, con la connessa valutazione finale da parte del Capo del Circondario marittimo; sennonché, una tale statuizione sarebbe stata illegittima dovendosi ritenere detta circolare ministeriale priva di qualsiasi diretta efficacia normativa o abrogativa della legge, mentre i criteri in essa previsti, per poter essere applicati, avrebbero richiesto l'emanazione di una corrispondente normativa da parte dell'Autorità portuale; normativa che l'Autorità di Taranto non avrebbe emanato.

Deduceva, ancora, il ricorrente in via di subordine, che nel caso in cui detta circolare avesse dovuto essere ritenuta applicabile, avrebbe potuto esserlo solo per le nuove iscrizioni di coloro che mai, in precedenza, fossero stati iscritti, la stessa dovendosi ritenere intrinsecamente inapplicabile a coloro che in precedenza, come l'interessato, avessero fruito dell'iscrizione; ciò anche perché, ove le stesse non avessero assunto rilevanza, non si sarebbe saputo con chi i nuovi aspiranti all'iscrizione avrebbero dovuto fare il tirocinio e dove avrebbero dovuto essere rinvenuti i due chimici chiamati ad assistere il capo del circondario marittimo nella valutazione della preparazione teorica e tecnica dei candidati; la stessa circolare ministeriale, del resto, al punto 4, avrebbe reso perpetue le iscrizioni.

Laddove, poi, con la motivazione contenuta nel provvedimento, si sarebbe insinuato che la qualificazione professionale di ingegnere chimico non qualificasse all'attività di chimico di porto, essa sarebbe incorsa in un clamoroso errore, perché tutte le più comuni prestazioni richieste sarebbero rientrate principalmente nelle competenze degli ingegneri chimici, mentre alcune sarebbero sfuggite alle competenze professionali ordinarie dei laureati in chimica.

Sempre con il ricorso di primo grado il ricorrente ha poi dedotto la disparità di trattamento in relazione al fatto che entrambi gli altri chimici del porto di Taranto sarebbero stati iscritti senza attestati sanitari, senza tirocinio e valutazione di competenza tecnica e teorica.

3) - Ritiene la Sezione di dover esaminare, in primo luogo, la questione, di carattere generale, principalmente affrontata dai primi giudici; in particolare, il TAR, tenuto conto del disposto di cui all'art. 21 *octies* della legge n. 241 del 1990, si è soffermato – ritenendola decisiva e senza affrontare la tematica anzidetta - sulla problematica concernente la possibilità stessa che gli ingegneri chimici possano svolgere l'attività di consulente chimico di porto, ritenendo, al riguardo, che il diploma di laurea in loro possesso non consenta lo svolgimento dell'attività medesima, secondo quanto

desumibile dalla disciplina di cui al d.P.R. n. 328 del 2001, per tale via pervenendo al rigetto del ricorso.

Una siffatta interpretazione della disciplina normativa ora detta sarebbe, per l'appellante, del tutto erronea, non tenendo conto, tra l'altro, del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto stesso e trascurerebbe, inoltre, di assegnare la dovuta rilevanza al fatto che la predetta circolare ministeriale del 1999 ricomprendeva espressamente gli ingegneri chimici tra i consulenti chimici di porto; ingegneri chimici i cui ordinari compiti ricomprenderebbero numerose delle attività spettanti, talora in via esclusiva, ai predetti consulenti.

Osserva, al riguardo, il Collegio, anzitutto che l'appellante non fa questione in merito alla correttezza o meno dell'applicazione, da parte del TAR, nel presente giudizio, del disposto di cui all'art. 21 *octies* della legge n. 241 del 1990, tanto che le contestazioni mosse alla sentenza appellata vertono essenzialmente sulla questione relativa alla possibilità o meno, per gli ingegneri chimici, di potersi iscrivere nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav. ai fini dell'espletamento dell'attività di consulente chimico di porto.

Ciò premesso, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante (in merito al fatto che il TAR non avrebbe assegnato la dovuta rilevanza alla circostanza che la predetta circolare ministeriale del 1999 ricomprendeva

espressamente gli ingegneri chimici tra i consulenti chimici di porto), i primi giudici hanno, invece, tenuto conto dei contenuti della circolare stessa (a mente della quale anche gli ingegneri chimici potevano essere abilitati a svolgere l'attività di consulente chimico di porto), ma ha ritenuto, al riguardo, che l'Autorità portuale ben poteva uniformarsi ai criteri generali dettati nella circolare ministeriale, ma solo nei limiti in cui essi fossero stati conformi alla legge, non potendo le norme primarie essere disapplicate sulla base di una mera circolare ministeriale; e questa non poteva essere legittimamente osservata nella parte in cui recava una previsione difforme da una disciplina normativa di rango superiore.

4) - Si tratta, allora, di verificare se sia corretto l'assunto dei primi giudici, secondo cui la disciplina di cui al d.P.R. n. 328 del 2001 preclude l'accesso degli ingegneri chimici all'attività di consulente chimico di porto, con la conseguente inapplicabilità, nei loro confronti di quanto previsto nella circolare anzidetta.

Ritiene la sezione che, sul punto, la sentenza sia erronea.

Occorre rilevare, invero, che non esiste, a livello primario, una definizione normativa del "consulente chimico di porto".

L'art. 68 del codice della navigazione (“vigilanza sull'esercizio di attività nei porti”) si limita a precisare che “coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto”; e che “il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette”.

Nella prassi si è parlato di consulenti chimici o di periti chimici di porto, ma senza che tali definizioni siano state mai ancorate a professioni specifiche o al possesso dell'iscrizione a specifici albi professionali.

Solo a partire del 1991 (D.M. 22 luglio 1991 – “norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi”) è stato fatto formale riferimento alla figura del “consulente chimico di porto”, ma fornendone la semplice, generica definizione che segue: “1.25 *Consulente chimico di porto*: il consulente iscritto nel registro di cui all'articolo 68 del codice della navigazione”.

Anche nel d.lgs. n. 272 del 27 luglio 1999 (“adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L.

31 dicembre 1998, n. 485”) si fa riferimento – per la prima volta, a livello primario - al “consulente chimico di porto”, ma senza alcuna indicazione in ordine agli specifici requisiti professionali che il medesimo deve possedere (non diversamente, nel d.m. del 31 ottobre 2007 viene utilizzata, nella Sezione 1, n. 1.25, la stessa definizione contenuta nel D.M. 22 luglio 1991: “*Consulente chimico di porto* - il consulente iscritto nel registro di cui all'articolo 68 del codice della navigazione”).

In tale contesto, caratterizzato dal fatto che viene individuata un’attività professionale da svolgersi in seno ai porti senza alcuna precisazione in merito ai titoli che, a tal fine, devono essere posseduti, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha emanato la circolare relativa alla “disciplina dell’attività dei consulenti chimici di porto” (diretta alle Capitanerie di porto ed alla Autorità portuali) n. 1160 del 10 dicembre 1999, nella quale è stato precisato che “i consulenti chimici per operare in ambito portuale devono essere iscritti nel registro istituito ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav. del capo del circondario marittimo o dall’autorità portuale dove istituita” e che, tra i requisiti di iscrizione, vi è anche la laurea in “ingegneria chimica” (accanto a quelle in chimica e in chimica industriale).

Quanto alle attività del consulente chimico di porto, esse sono, dalla detta circolare, descritte come segue:

“accertano le condizioni di pericolosità delle navi relativamente alla presenza di vapori gas pericolosi (infiammabili, tossico nocivi ecc.); accertano le condizioni di pericolosità per l’ingresso degli uomini nelle cisterne, nei serbatoi.....; accertano le condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l’immissione delle navi in bacino; accertano che i residui solidi o liquidi della bonifica o degassificazione non presentino pericolosità agli effetti di incendi, esplosioni, corrosività o tossicità; rilasciano, determinandone la durata di validità, i relativi certificati attestanti i risultati degli accertamenti effettuati; esprimono pareri su richiesta dell’autorità competente per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale, in merito alle merci pericolose e in tutti i casi previsti dalla normativa.....in materia di sicurezza della nave e del porto; compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo stato di sicurezza richiesto per effettuare il lavaggio delle cisterne.....”, etc. etc.

È anche da osservare che l’Autorità portuale di Taranto non ha affatto disciplinato l’istituzione e gestione di tale specifico registro.

Non di meno, la stessa Autorità ha ritenuto di denegare l’iscrizione al registro stesso per l’anno 2004 avendo ritenuto che l’interessato fosse sprovvisto di taluni dei requisiti

essenziali richiesti dalla predetta circolare ministeriale, ritenuta direttamente cogente.

In una situazione siffatta il TAR, nel respingere il ricorso proposto avverso tale determinazione negativa, ha ritenuto che solo professionisti iscritti all'albo dei chimici possano svolgere l'attività di consulenti chimici di porto, dal momento che soltanto con riguardo a tale categoria di professionisti laureati il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (recante *“modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*) ha previsto, tra le altre (art. 36, comma 2, lettera *m*), la possibilità di svolgere “accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosità per le navi”).

Tale convincimento, come anticipato, non può essere condiviso.

È vero che detto decreto riserva agli iscritti all'albo dei chimici dette attività; ed è pure vero che, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1° marzo 1928, n. 842 (“regolamento per l'esercizio della professione di chimico”), “le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei chimici...”; e che “devono

poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni”.

Ma è anche vero che, ai sensi dell'art. 45 dello stesso d.P.R. n. 328/2001, le attività professionali formanti oggetto della professione di ingegnere sono: .....*b*) per il settore «ingegneria industriale» (al quale fanno capo gli ingegneri chimici): la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica”.

La stessa norma prevede, poi, che, “ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi”.

E che, “restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività

professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: .....b) per il settore «ingegneria industriale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva”.

Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, “le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”.

Ciò posto, deve ritenersi che, allorché l'ordinamento consentiva, come costantemente ha consentito (anche alla luce della circolare anzidetta), agli ingegneri chimici di operare come consulenti chimici di porto, la disciplina recata dal decreto stesso non possa inibirne l'attività medesima e che, comunque, non può ritenersi inibito agli ingegneri chimici di

svolgere sulle navi attività rientranti tra quelle previste per i consulenti chimici di porto, salvo quelle di competenza esclusiva dei chimici.

Come ritenuto dalla Suprema corte, infatti, il libero professionista può compiere anche attività comuni all'area di esercizio di altre professioni, a condizione che le suddette attività: a) abbiano formato oggetto dell'esame di abilitazione professionale; b) non siano riservate dalla legge esclusivamente ad altre categorie professionali; pertanto, se ne può arguire che l'ingegnere chimico possa legittimamente compiere analisi chimiche, se queste sono preordinate al conseguimento di un risultato finale proprio dell'attività professionale dell'ingegnere chimico; e che, al contrario, tale legittimazione venga meno nei casi in cui l'analisi chimica costituisca l'oggetto finale dell'attività professionale, giacché in questo caso si realizzerebbe una non consentita ingerenza nel settore di attività riservato ai chimici (cfr. Cass., Sez. III, n. 7023 del 7 luglio 1999).

Ciò posto, è da ritenere che, laddove le prestazioni alle quali è chiamato il consulente chimico di porto vengano rese a favore di privati e non siano strettamente circoscritte alla effettuazione di analisi chimiche, le attività previste dalla citata circolare ministeriale possano essere svolte anche da soggetti, muniti di idonei titoli, in grado, come quelli dell'ingegnere chimico, ad attestare il possesso di puntuali ed

ampie cognizioni nella materia; e del resto, l'art. 51, capo IV, del r.d. 24 giugno 1923, n. 1395, prevede che siano di competenza degli ingegneri le stime su impianti e mezzi di trasporto e, quindi, anche sulle navi (appunto, quali mezzi di trasporto), sulle quali possono, perciò, operare, nell'esercizio delle attività alle quali sono abilitati, anche gli ingegneri chimici (branca, questa, degli ingegneri industriali); avendo competenza anche sugli impianti chimici di bordo, ben possono, quindi, gli ingegneri chimici redigere le correlative certificazioni di sicurezza.

Per tali motivi la sentenza TAR va, per tale parte, riformata e deve, quindi, procedersi all'esame delle censure svolte in primo grado.

5) - Le stesse sono da condividere.

E, invero, l'Autorità aveva iscritto il ricorrente, con ordinanza del 24 gennaio 2003, al registro di cui all'art. 68 del Codice della navigazione nella qualità di consulente chimico di porto.

Detta determinazione non risulta essere mai stata rimossa in via di autotutela.

Ebbene, poiché, in base alla predetta circolare ministeriale del 1999, "l'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata annualmente"; e "va comunque verificata annualmente la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) ed e) del punto 1.1." (lett. b: iscrizione

all'albo professionale; lett. e): capacità fisica a svolgere l'attività), ne consegue che, avendo l'interessato documentato, in sede di rinnovo annuale dell'iscrizione correlato alla soddisfazione di quanto richiesto dalle lettere b) ed e) ora dette, il possesso dei requisiti dalle stesse prescritto, ne consegue che non avrebbe potuto essere denegata al medesimo l'iscrizione al registro anche per l'anno 2004.

L'iscrizione relativa al 2003 dava, infatti, titolo al rinnovo anche per il 2004 ed, essendo mancato l'autoannullamento dell'iscrizione per il 2003, ne consegue che illegittimamente è stata negata l'iscrizione per l'anno successivo una volta documentato il possesso dei due predetti requisiti (mentre le iscrizioni relative al 1993 e 1994 si riferivano all'attività di ingegnere chimico e non essendo state accompagnate, le relative certificazioni di iscrizione, da documentazione utile ad attestare che le attività all'epoca svolta rientrassero inequivocabilmente tra quelle del consulente chimico di porto, deve escludersi che potessero valere ai fini di cui si tratta).

6) - Per tali motivi, previa estromissione dal giudizio del dott. Alfredo galli, l'appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento di diniego di iscrizione in quella sede gravato.

Le spese del doppio grado, tenuto conto della novità delle questioni controverse, possono essere integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

- estromette dal giudizio il dott. Alfredo Galli;
- accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento in quella sede impugnato.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2009